LEGISLATURA XXV - 1' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'11 MAGGIO 1920

« Queste disposizioni, che saranno applicate col maggior rigore, tendono ad impedire che commercianti e mediatori improvvisati o sedicenti rappresentanti di cooperative o rappresentanti di cooperative fittizie, ed in genere speculatori, che non hanno alcuna preparazione e non offrono serie garanzie, richiedano ed ottengano partite di merci che poi, a loro volta, rivendono a terzi.

« Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari « Soleri ».

Guarino. — Al ministro dell'interno. — « Per sapere con quale criterio certi decreti-legge, la cui efficacia comincia col giorno della firma e che stabiliscono dei termini per la esecuzione di determinati atti, vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con molti giorni di ritardo e dopo che i termini suddetti sono trascorsi. Un esempio recente fra tanti: decreto 20 febbraio 1920 che stabilisce il termine del 31 marzo per la presentazione da parte dei comuni di domande di mutuo per esecuzione di opere pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo ».

RISPOSTA. — « La pubblicazione dei decreti nella Gazzetta Ufficiale avviene solo dopo la registrazione alla Corte dei conti, e da questo Ministero, le copie dei decreti stessi vengono inviate alla Direzione della Gazzetta immediatamente dopo la restituzione da parte della Corte dei conti.

« Il decreto 20 febbraio relativo alla concessione di mutui ai comuni per esecuzione di opere pubbliche, venne registrato il 27 marzo, ed il 31 successivo venne pubblicato nella Gazzetta.

« Il Ministero si è preoccupato del ritardo che a volte si verifica nelle pubblicazioni di leggi e decreti, ed il Ministero dell'interno comunicò (20 marzo decorso) che erano in corso provvedimenti per fornire la tipografia della Gazzetta di un maggiore quantitativo di caratteri tipografici, e per assicurare un maggior rendimento dell'opera del personale di tipografia, mediante un nuovo sistema di retribuzione. Questo sistema è stato ora attuato, e si confida che non abbiano più a verificarsi i lamentati ritardi.

« Il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto « Porzio ».

Lollini. — Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della giustizia e degli affari di culto. — « Per sapere se – (riservato ogni apprezzamento sull'abuso dei decreti-legge e sulle modalità di quello del 18 aprile 1920 circa la locazione delle case, e l'interrogante rileva che l'articolo 10 di tale decreto, pubblicato per di più da

tutti i giornali in versione non esatta se rimanesse immutato, farebbe decadere il maggior numero degli inquilini, specie i più poveri e i più ignoranti, dal beneficio della proroga; ritenendo che nell'attuale deficienza delle case, la volontà dell'inquilino di prorogare la locazione debba presumersi sempre e che sia perciò da escludere l'obbligo da una parte di lui, essendo tale obbligo, in siffatta condizione di cose, defatigatorio e assurdo e dovendo avere necessariamente, se mantenuto, la conseguenza di privare in forma coperta e subdola gran numero di inquilini dal beneficio della proroga che il decreto-legge dovrebbe loro assicurare), - nell'intendimento di dar luogo ad una sincera ed onesta esecuzione del decreto-legge, sulla parte concernente la proroga coattiva della locazione, non sentano il dovere di sostituire il detto articolo 10 con altro che sancisca, all'opposto la proroga di diritto in ogni caso, fatta eccezione soltanto per i casi di esplicita manifestazione di volontà contraria da parte dell'inquilino ».

« RISPOSTA. — « Si comunica il testo preciso dell'articolo 10 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, pubblicato nel n. 99 della *Gazzetta Ufficiale* in data 27 aprile corrente:

« L'inquilino che non voglia giovarsi della « proroga dovrà, a pena di decadenza, darne av- « viso al locatore, con lettera raccomandata, nel « termine consuetudinario se la proroga debba « aver inizio da una data consuetudinaria, o al- « meno un mese prima del suo inizio se questa « non corrisponde ad una data consuetudinaria ».

« Risulta così, non essere prescritto alcun adempimento per l'inquilino che intenda giovarsi della proroga, giacchè l'obbligo fatto di una regolare manifestazione di volontà riguarda il caso nel quale egli non intenda giovarsi della proroga concessagli dalla legge.

« Il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari culto « Porzio ».

Lombardi Nicola. — Al ministro della guerra. — « Per sapere se non creda opportuno modificare le norme esecutive del Regio decreto, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali, non essendo giusto che gli ufficiali di complemento, i quali hanno dovuto abbandonare le occupazioni e gli studi per compiere il loro dovere verso la Patria, così come gli ufficiali effettivi di ogni corpo del Regio esercito, non possano essere ammessi al passaggio nell'arma dei carabinieri Reali solo perchè non abbiano prestato almeno 18 mesi complessivamente di servizio in zona di guerra presso le truppe operanti. L'aver prestato minor servizio può essere dipeso in gran parte dalla data di ar-